

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 settembre 2013 — Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials Co. Ltd/Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea

(Causa C-15/12 P) ⁽¹⁾

[Impugnazione — Dumping — Regolamento (CE) n. 826/2009 — Importazione di determinati mattoni di magnesia originari della Cina — Regolamento (CE) n. 384/96 — Articolo 2, paragrafo 10, lettera b) — Confronto equo — Articolo 11, paragrafo 9 — Riesame intermedio parziale — Obbligo di applicare lo stesso metodo applicato nell'inchiesta sfociata nell'imposizione del dazio — Mutamento di circostanze]

(2013/C 336/11)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials Co. Ltd (rappresentanti: avv.ti J.-F. Bellis e R. Luff)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix, agente, assistito da G. Berrisch, Rechtsanwalt e N. Chesaites, Barrister), Commissione europea (rappresentanti: E. Gippini Fournier e H. van Vliet, agenti)

Oggetto

Impugnazione della sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 16 dicembre 2011, Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials/Consiglio (T-423/09), recante rigetto, da parte del Tribunale, della domanda di annullamento del regolamento (CE) n. 826/2009 del Consiglio, del 7 settembre 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 1659/2005 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati mattoni di magnesia originari della Repubblica popolare cinese (GU L 240, pag. 7) — Confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione — Considerazione dell'imposta sul valore aggiunto del paese d'origine — Applicazione di un metodo diverso da quello utilizzato durante l'inchiesta iniziale — Errori di diritto

Dispositivo

1) *L'impugnazione è respinta.*

2) *Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials Co. Ltd è condannata alle spese del presente procedimento.*

3) *La Commissione europea sopporta le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 89 del 24.3.2012.

Impugnazione proposta il 7 febbraio 2013 dalla H-Holding AG avverso l'ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) del 27 novembre 2012, T-672/11, H-Holding AG/Parlamento europeo

(Causa C-64/13 P)

(2013/C 336/12)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: H-Holding AG (rappresentante: R. Závodný, advokát)

Altra parte nel procedimento: Parlamento europeo

La Corte di giustizia dell'Unione europea (Settima Sezione), con ordinanza del 5 settembre 2013, ha respinto l'impugnazione e disposto che la ricorrente sopporti le proprie spese.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Szombathelyi Törvényszék (Ungheria) il 24 giugno 2013 — Sebestyén Katalin/Kövári Zsolt e altri

(Causa C-342/13)

(2013/C 336/13)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Szombathelyi Törvényszék